



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI ROMA**  
**DODICESIMA SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 53182 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014, riservata in decisione all'udienza del 3.12.2020, vertente tra:

**Saverio,** , elettivamente domiciliato in Roma, alla via Gregorio XI  
n. 13,

- attore -

**E**

la **GHELLA S.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (C.F. ),  
elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'Avv. Massimo e  
dell'Avv. Doriana , che la rappresentano e difendono come da procura in calce alla comparsa  
di costituzione e risposta;

- convenuta -

**E**

**Carlo,** (C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, via  
, presso lo studio dell'Avv. Cedric , che lo rappresenta e difende come da procura  
in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

- convenuto -



la **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.a.** (C.F. \_\_\_\_\_), in persona del legale rappresentante  
*pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, via \_\_\_\_\_, presso lo studio dell'Avv.  
Tommaso \_\_\_\_\_, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;

- terza chiamata -

E

**Salvatore**, (C.F. \_\_\_\_\_), elettivamente domiciliato in Napoli, Centro  
Direzionale Is. F4, presso lo studio dell'Avv. **Vincenzo Liguori**, che lo rappresenta e difende unitamente  
all' \_\_\_\_\_, come da procura allegata all'atto di intervento volontario;

- terzo intervenore -

E

**Angelo**, (C.F. \_\_\_\_\_), elettivamente domiciliato in Napoli, Centro  
Direzionale Is. F4, presso lo studio dell'Avv. **Vincenzo Liguori**, che lo rappresenta e difende unitamente  
all' \_\_\_\_\_, come da procura allegata all'atto di intervento volontario;

- terzo intervenore -

E

**Antonia Luisa**, (C.F. \_\_\_\_\_), elettivamente domiciliata in Napoli,  
Centro Direzionale Is. F4,

- terzo intervenore -

**OGGETTO:** domanda di risarcimento danni.

**CONCLUSIONI:** all'udienza del 3.12.2020, tenuta a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83,  
comma 7°, lett. h), d.l. n. 18/2020 (conv. in legge n. 27/2020), come modificato dal d.l. n. 34/2020  
(conv. in legge n. 77/2020), le parti precisavano le conclusioni come da memorie autorizzate.



*differenti difensori e due differenti comparse di costituzione e risposta, hanno depositato due comparse di costituzione e risposta fotocopia, di contenuto assolutamente identico sia nella forma - anche nell'intestazione dei vari paragrafi, nelle parti evidenziate e sottolineate, nell'articolazione dei capi di prova, nei testi indicati ed addirittura negli errori materiali di battitura").* Per quanto riguarda la domanda svolta dall'attore nei confronti della UnipolSai Assicurazioni s.p.a. si sono sopra evidenziate le ragioni della inammissibilità della pretesa, che esclude la soccombenza della UnipolSai Assicurazioni s.p.a. nei confronti dell'attore e nei confronti della quale le spese devono essere compensate atteso l'esito complessivo del giudizio.

Neppure si ritiene dovuto l'aumento per la manifesta fondatezza delle tesi difensive dell'attore, tenuto conto della natura e della complessità degli accertamenti di fatto sottesi alla decisione e delle questioni giuridiche affrontate.

Non risulta che gli atti processuali, pur redatti con modalità telematiche, siano stati predisposti con tecniche idonee ad agevolarne la consultazione (possibilità di navigazione all'interno dell'atto, ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, ecc.), ai fini dell'applicazione ulteriore incremento dei compensi previsto dall'art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014

Le spese processuali devono essere distratte in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.

Per quanto concerne le spese documentate, deve tenersi in considerazione il pagamento del contributo unificato, la marca da bollo, le spese per la corrispondenza, pari ad euro 15,21, spese di trasferta nella misura di euro 184,02 e spese non documentate nella misura di euro 100,00.

Devono invece essere compensate le spese processuali tra la Ghella s.p.a. e la UnipolSai Assicurazioni s.p.a., atteso l'accordo intervenuto tra le parti, e tra le convenute e Salvatore Angelo e Antonia Luisa tenuto conto la natura degli interventi spiegati, che non hanno ampliato il *thema decidendum*.

### P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Saverio nei confronti di Carlo e nei confronti della Ghella s.p.a. e da quest'ultima nei confronti della UnipolSai Assicurazioni s.p.a., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: dichiara estinto il processo, relativamente alle domande proposte dalla Ghella S.p.a. nei confronti della UnipolSai Assicurazioni S.p.a.;

dichiara inammissibile la domanda proposta da Saverio nei confronti della UnipolSai S.p.a.;



dichiara inammissibili gli interventi in causa di Salvatore , Angelo I e Antonia Luisa

condanna la Ghella S.p.a. e Carlo in solido tra loro, al pagamento in favore di Saverio dell'importo di € 4.440,96, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché interessi al tasso legale con la decorrenza di cui in motivazione;

condanna la Ghella S.p.a. e Carlo in solio tra loro al pagamento, in favore di Saverio della somma di € 174.780,90 a titolo di danno non patrimoniale, oltre a interessi al tasso legale da liquidarsi con la decorrenza di cui in motivazione;

rigetta, per il resto, le domande proposte da Saverio nei confronti della Ghella S.p.a. e di Carlo

condanna, in solido tra loro, la Ghella S.p.a. e Carlo a rifondere le spese di giudizio in favore del procuratore di Saverio , dichiaratosi antistatario, che liquida in euro 585,23 per esborsi e in euro 14.000,00, per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;

compensa le spese di lite nei rapporti tra la Ghella S.p.a. e la UnipolSai Assicurazioni S.p.a.;

compensa le spese di lite tra Saverio e la Unipol Sai Assicurazioni s.p.a.;

compensa le spese di lite tra i convenuti e Salvatore , Angelo e Antonia Luisa

Roma, 21 giugno 2021

Il giudice

dott.ssa Chiara

*Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T., dott. Paolo*

